

Trust: aggiornamenti di prassi

Family Office and Private Client Settembre 2021



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Grazie ai chiarimenti interpretativi contenuti nella bozza di circolare in tema di disciplina fiscale dei Trust, in consultazione pubblica sino al prossimo 30 settembre, è possibile dare risposta ad alcuni dei punti ancora aperti menzionati nella [Newsletter pubblicata il 9 settembre 2020](#).

Trust opachi 'paradisiaci'

Con riferimento all'art. 47-bis del TUIR, viene chiarito che si fa riferimento alla lettera b) del comma 1, al fine di individuare il criterio in base al quale un trust opaco estero si considera stabilito o meno in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Quando gli Stati si considerano a fiscalità privilegiata?



Secondo la linea interpretativa, laddove il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti da un trust estero opaco risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Sono da considerare, inoltre, eventuali regimi speciali da cui trae beneficio il trust.

In tale scenario non è ammesso l'istituto dell'interpello per dimostrare che la costituzione del trust non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Si rinvia all'intervento normativo previsto con l'introduzione del comma 4-quater all'art. 45 del TUIR, il quale è stato attuato al fine di evitare la mancata tassazione dei redditi attribuiti a beneficiari da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Tale disposizione si applica ai soli trust opachi 'paradisiaci'.

Come determinare il reddito di capitale imponibile?



Viene confermato che è da assoggettare a tassazione la sola parte riferibile al reddito prodotto dal trust, mentre rimane esclusa da tassazione la parte riferibile al patrimonio. Tuttavia, ove tale distinzione non sia dimostrabile dalla contabilità analitica del trust, l'intera attribuzione percepita costituisce reddito in capo al beneficiario.

Disciplina prevista ai fini della imposizione indiretta

Ulteriori novità vengono delineate in merito all'imposta sulle successioni e donazioni ovvero alle imposte ipotecarie e catastali applicabili durante la vita di un trust:



L'**atto istitutivo**, l'**atto di dotazione** dei beni e l'eventuale atto di **sostituzione del trustee** sono definiti momenti durante la vita del trust in cui i trasferimenti sono strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust stesso. Essendo considerati **eventi neutrali** si applicherà l'imposta di registro e/o imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

All'atto di **attribuzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari**, realizzandosi il presupposto impositivo (effettivo trasferimento di ricchezza), si applica l'imposta sulle successioni, donazioni e/o l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.



Ambito temporale di applicazione

È al momento dell'atto di attribuzione dei beni al beneficiario che si determinano:

- aliquote applicabili all'imposta di donazione in base al rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il beneficiario, nonché eventuali esenzioni e/o agevolazioni;
- i valori dei beni assoggettati ad imposizione.

Non risulta esplicitamente chiarito dalla bozza di circolare il momento nel quale vada verificata la residenza del disponente ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione. Rimane oltremodo non chiaro il caso nel quale il disponente sia residente in Italia al momento dell'atto di dotazione del trust e poi si trasferisca all'estero (o viceversa).

Obblighi di monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

Sono tenuti alla compilazione del quadro RW non solo i possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche i 'titolari effettivi'.

(!) La nuova definizione di 'titolare effettivo'



Superati i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo (pari o superiori al 25%), la nuova definizione di titolare effettivo include coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica, ovvero qualora individuati o facilmente individuabili, anche indirettamente attraverso l'atto di trust o altri documenti.

L'individuazione del titolare effettivo non dipende dalla natura del trust (trust opaco o trasparente).

Si ricorda inoltre che, a decorrere dall'anno fiscale 2020, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia rientrano di applicazione di IVIE ed IVAFE attraverso la compilazione del quadro RW.

✓ **Trustee, disponente e guardiano sono tenuti agli obblighi dichiarativi?**



No, qualora il soggetto eserciti un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario senza alcun interesse proprio.

I punti ancora aperti

Rimane, tuttavia, da chiarire l'eventuale rimborso e/o diverso trattamento in merito alle imposte di donazione, nonché quelle ipotecarie e catastali assolte in sede di registrazione degli atti di dotazione.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tomaso de Simone
Partner
Family Office and Private Client
E: tdesimone@kpmg.it
T: +39 06 8096 3552

Riccardo Di Stefano
Senior Manager
Family Office and Private client
E: rdistefano@kpmg.it
T: +39 06 8096 3552

Richard Talon
Manager
Family Office and Private Client
E: rtalon@kpmg.it
T: +39 02 6764 4762

Family Office and Private Client News / Settembre 2021

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

